

(N. 2382)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(MALVESTITI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(RUBINACCI)

col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

NELLA SEDUTA DEL 27 MAGGIO 1952

Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna.

ONOREVOLI SENATORI. — Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale di ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, o da Comuni, Province e Consorzi, con l'articolo 38 dell'allegato A), riconosce alle aziende esercenti il diritto a procurarsi il risarcimento dei danni subiti per colpa dei propri dipendenti, mediante trattenute sugli stipendi o paghe, nei limiti consentiti

dalla legge vigente, oppure esercitando le azioni che loro competono secondo il diritto comune.

Ai sensi della citata disposizione, le trattenute predette, quando superino la somma di lire 100, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione, cui, dalla stessa norma, è demandato di deliberare anche circa la misura

del risarcimento, previ opportuni contatti con le parti e dopo aver accertato a chi sia imputabile la causa del danno, nonchè l'entità del danno stesso.

Poichè il suindicato limite delle trattenute risulta ormai del tutto inadeguato alla nuova situazione monetaria, è sorta la necessità di elevare tale limite in congrua misura; e ciò soprattutto per evitare il continuo ricorso delle aziende agli Ispettorati compartimentali M.C.T.C. per ottenere l'autorizzazione ad applicare trattenute superiori alle lire cento.

D'altra parte, a notevoli incertezze e contrasti ha dato luogo l'applicazione delle norme dell'articolo 38, che affida ai predetti Ispettorati compartimentali il compito di deliberare anche sulla misura del risarcimento, accertate la causa e l'entità del danno, intendendosi dalle aziende che, con la norma in parola, sia stato attribuito all'organo governativo l'accertamento, con pronuncia definitiva circa l'imputabilità e l'entità del danno.

Senonchè, presupposto indispensabile della azione di rivalsa dell'azienda è l'esistenza di un comportamento colposo e di una correlativa responsabilità derivante dall'infrazione alle norme vigenti ed alle prescrizioni inerenti al servizio.

E, pertanto, fuori di dubbio che, preliminarmente all'effettuazione dell'addebito, debba essere già intervenuta nei riguardi del dipendente l'adozione di un provvedimento disciplinare definitivo.

E, poichè le disposizioni dell'allegato A), titolo VI, del decreto n. 148, riservano agli organi aziendali l'accertamento dei fatti costituenti le mancanze e la conseguente adozione dei provvedimenti disciplinari, è da escludere che competa al suindicato organo governativo accertare a chi debba farsi risalire la colpa del danno e di emettere quindi un giudizio di responsabilità.

Nè è a dirsi che allo stesso competa accertare l'entità del danno, nel senso, cioè, di una valutazione del medesimo.

È invero dagli atti relativi agli accertamenti ed alle inchieste sul comportamento colposo del dipendente che deve risultare quali danni con quali conseguenze economiche siano derivati all'azienda.

In concreto, quindi, gli Ispettorati compartimentali hanno il solo compito di determinare la misura del risarcimento e di autorizzare l'effettuazione delle trattenute.

Con l'articolo 1 del disegno di legge viene quindi modificato il suindicato articolo 38, in maniera da chiarire la portata delle disposizioni in quest'ultimo contenute, nonchè di elevare da lire 100 a lire 4.000 il limite oltre il quale le suindicate trattenute devono essere effettuate con il consenso dell'Autorità governativa.

Con l'articolo 2 dello stesso disegno di legge si provvede a modificare le disposizioni dell'articolo 54, primo comma, dell'allegato A) al decreto n. 148; disposizioni relative alla costituzione presso ciascuna azienda ferrottramviaria e di navigazione interna, del Consiglio di disciplina per il dipendente personale di ruolo.

Poichè il decreto n. 148 era diretto a coordinare le norme sul trattamento giuridico ed economico del personale di tali aziende con la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro instaurata dal cessato regime, ai sensi del predetto articolo 54 si chiamò a far parte del Consiglio di disciplina un rappresentante della Associazione professionale di primo grado dei datori di lavoro ed un rappresentante della Associazione di primo grado dei prestatori di opera; ciò in virtù del principio della rappresentanza legale che a tali Associazioni era attribuita rispetto alle generalità degli appartenenti alle rispettive categorie.

Cessato il regime sindacale fascista e soppresse quindi le Associazioni professionali, la nomina dei rappresentanti dell'azienda e del personale nel Consiglio di disciplina fu regolata dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, la cui validità fu prorogata con il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 575.

Con tale decreto fu stabilito che i membri dei Consigli di disciplina sono da nominarsi dal Ministero del lavoro e previdenza sociale «tra i datori di lavoro ed i prestatori d'opera di ciascuna azienda».

Senonchè, particolari difficoltà si sono verificate per la scelta del rappresentante del personale dal momento in cui, scaduto il patto di unità sindacale, si sono costituite più orga-

nizzazioni sindacali nell'ambito della stessa categoria di lavoratori; e ciò in quanto ciascuna di tali organizzazioni desidera che la rappresentanza di cui trattasi sia affidata ad un lavoratore ad essa aderente.

Per superare tali difficoltà, è occorso innovare completamente le disposizioni vigenti, sia per quanto riguarda la composizione numerica dell'organo disciplinare in parola, sia per quanto riguarda la rappresentanza del personale nel medesimo.

Si è allo scopo adottato il criterio di aumentare da uno a due il numero dei rappresentanti effettivi dell'azienda e quello dei rappresentanti effettivi del personale e di attribuire la designazione di questi ultimi alle associazioni sindacali di categoria numericamente più consistenti, nella considerazione che tali organizzazioni sono chiamate a svolgere — anche se in modo parziale, limitatamente cioè ai propri iscritti — funzioni sostanzialmente rappresentative degli interessi della categoria.

Inoltre, l'articolo 2 del disegno di legge pre-

vede anche la nomina di rappresentanti supplenti dell'azienda e del personale nel Consiglio di disciplina, nomina che attualmente non è prevista dall'articolo 54 del decreto n. 148; e ciò allo scopo di eliminare l'inconveniente, già più volte verificatosi, che l'organo disciplinare non possa funzionare per assenza od impedimento di uno dei suoi componenti.

Infine, il disegno di legge dispone che alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale nel Consiglio di disciplina il Ministero del lavoro e della previdenza sociale deve provvedere di concerto con il Ministero dei trasporti nonchè, quando trattasi di aziende municipalizzate di trasporto, con quello degli interni.

Ciò in quanto rientra nella competenza del Ministero dei trasporti la materia dello stato giuridico degli addetti a ferro-tramvie e linee di navigazione interna, mentre, d'altra parte, è interesse del Ministero dell'interno di partecipare alla composizione degli organi che hanno diretta connessione con il funzionamento delle aziende municipalizzate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 38 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è modificato come appresso:

« L'azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entità dello stesso.

« Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 4.000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti.

« Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilità di uno o più agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda. Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda le trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonchè a differenze contabili ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 54 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, è sostituito dal seguente:

« Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazioni del Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda:

1° da un presidente, nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;

2° da due rappresentanti effettivi della azienda, scelti, tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari, dall'Organo che legalmente rappresenta l'azienda;

3° da due rappresentanti effettivi del personale, designati, su richiesta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, dalle Associazioni sindacali numericamente più rappresentative.

« Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

« Alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale provvede il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti nonchè di concerto con il Ministro per l'interno quando trattasi del personale di aziende municipalizzate di trasporto ».